

Repertorio n. 39.491

Raccolta n. 18.692

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE

"FAMIGLIE NEUROPSICHIATRIA PEDIATRICA (FANEP) Organizzazione di Volontariato", in sigla "FANEP O.D.V."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque), oggi 23 (ventitré) del mese di maggio, alle ore 18 (diciotto), in Bologna, Via Massarenti n. 11.

Davanti a me Dottor UMBERTO TOSI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in San Pietro in Casale,

è presente il Signor:

- FRANZONI Prof. EMILIO, nato a Bologna in data 7 febbraio 1948, domiciliato a Bologna in via Scipione Innocenti n. 15, e per la carica ove infra, C.F.: FRN MLE 48B07 A944I,

persona della cui identità personale io notaio sono certo, il quale interviene ed agisce nel presente atto, oltre che in proprio, quale associato, anche quale Presidente del Consiglio Direttivo della associazione, denominata **"FAMIGLIE NEUROPSICHIATRIA PEDIATRICA (FANEP) Organizzazione di Volontariato", in sigla "FANEP O.D.V."**, con sede a Bologna, via Massarenti n. 11, presso l'Ospedale Policlinico S. Orsola, Clinica Pediatrica Gozzadini, avente Codice Fiscale 92005280372, Associazione già iscritta in data 27 luglio 2022 al n. 41349 del RUNTS, già iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato presso la Regione Emilia Romagna, in data 28 aprile 1994, n. 351, quale Onlus di diritto.

All'uopo, mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea degli associati di detta associazione per la parte straordinaria e pertanto, a norma dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea e dichiara:

1) l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per questo luogo, giorno e ora, in seconda convocazione, con avviso a norma di legge e di statuto in data 5 maggio 2025;

2) che l'assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima fissata in data 22 maggio 2025 alle ore 06,00;

3) che l'assemblea degli associati è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Parte Straordinaria:

1) Variazione statuto sociale: proposta di modifica della sede legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;"

"Parte Ordinaria

- omissis";

4) che sono presenti, in proprio e per regolari deleghe da conservare agli atti dell'Associazione, 45 (quarantacinque) associati su 57 (cinquantasette) associati aven-

*Registrato all'Ufficio
Territoriale Bologna*

Il 19 giugno 2025

Al N. 29852

*Esatte
€ 245,00*

ti diritto al voto; il tutto come risulta dall'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, ove sono indicati:

- gli associati aventi diritto al voto;
- gli associati presenti di persona;
- gli associati presenti per delega con l'indicazione del delegato;
- gli associati presenti in teleconferenza;

5) che del Consiglio Direttivo, composto dai sette amministratori:

- FRANZONI Prof. EMILIO;
- SITA LUCIANO;
- ARTIOLI ALFONSO;
- VASCOTTO LUCIO;
- CREMONINI IVO;
- PASSERI GIORIGO;
- LANNUTTI ANTONIO,

sono presenti, oltre ad esso Presidente, tutti i Consiglieri eccezion fatta per Sita e Vascotto, che hanno giustificato la loro assenza;

6) dichiara il Presidente per ciò che concerne l'organo di controllo, monocratico costituito dal Dott. STEFANO CHESI il medesimo è presente;

7) che tutti gli associati intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati sull'oggetto posto in deliberazione;

8) che a norma di statuto è stata accertata da esso presidente la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti;

9) che pertanto dichiara validamente costituita l'assemblea ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

° ° °

Passando alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea le ragioni che rendono opportuno trasferire la sede legale.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità palese dei voti per alzata di mano

delibera:

- col voto favorevole di tutti gli associati presenti di persona ed in teleconferenza, per alzata di mano e comunque per acclamazione, all'unanimità di modificare la sede sociale trasferendola, sempre nell'ambito del Comune di Bologna, in via Scipione Degli Innocenti al n. 15 e di modificare di conseguenza l'articolo 2 dello statuto, nel modo seguente:

"Art. 2) **SEDE**

La sede dell'organizzazione di volontariato è stabilita in Comune di Bologna", nel testo perciò anche risultan-

te dal testo dello statuto sociale aggiornato solo con tale modifica,

che il comparente mi consegna e che, omessane la lettura al comparente allego al presente atto sotto la lettera "B";

- di dar mandato all'Organo amministrativo ed al legale rappresentante, di provvedere, qualora se ne verificasse la necessità, ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le modifiche meramente formali eventualmente richieste delle competenti Autorità;

- di porre a carico dell'Associazione le spese di quest'atto e conseguenti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea in sede straordinaria alle ore diciotto e quaranta minuti.

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.

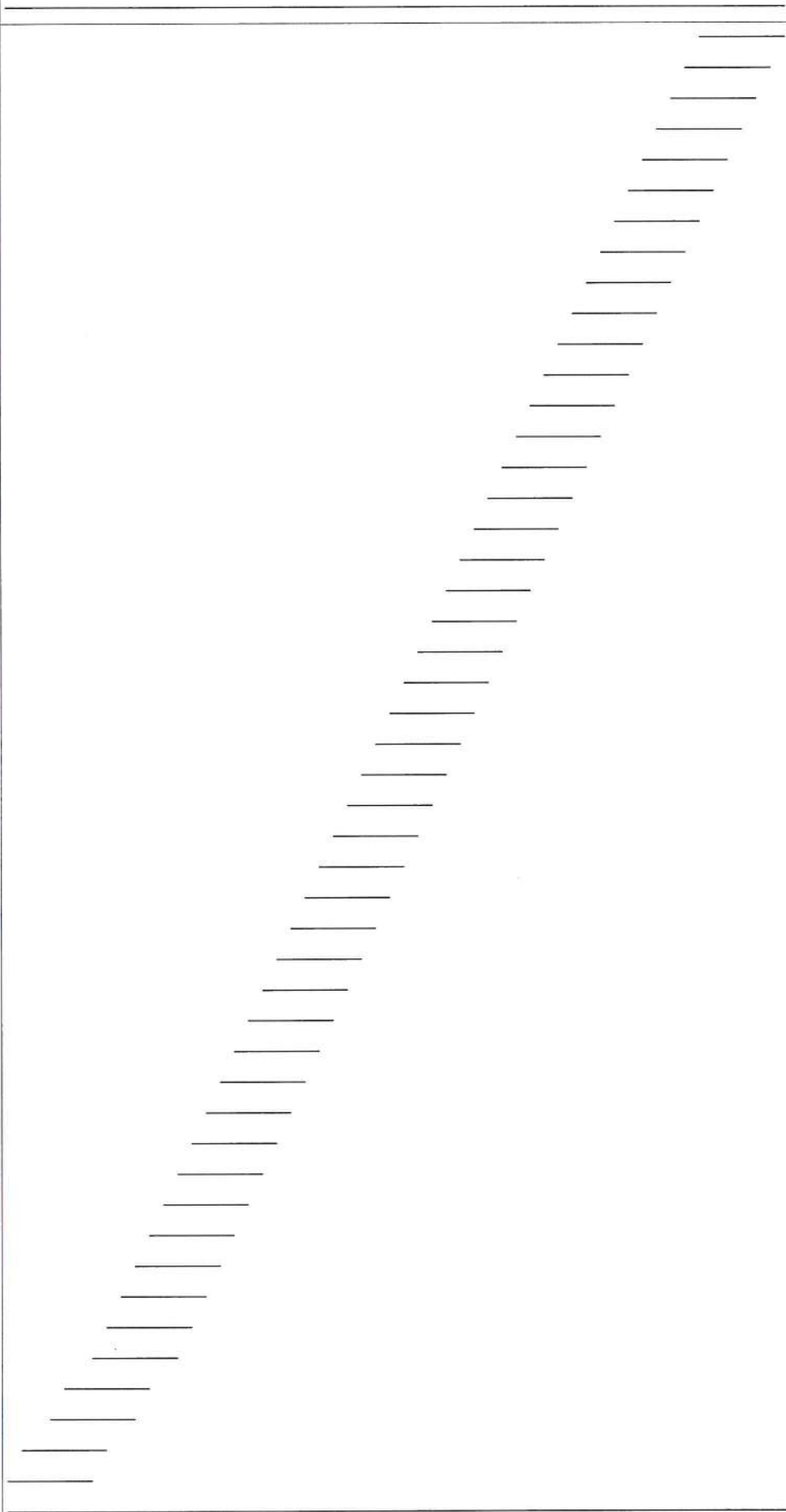
Io notaio ho letto al comparente che l'ha approvato il presente atto.

Scritto da persona di mia fiducia a macchina e completato da me notaio a mano su due fogli per sei intere pagine e parte di questa settima pagina.

Si sottoscrive alle ore diciotto e quaranta minuti.

F.to: Emilio Franzoni

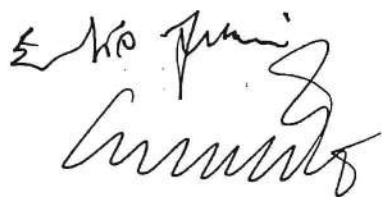
" : Umberto Tosi Notaio



ALLEGATO "A" AL N. 18692 DI RACCOLTA

REGISTRO SOCI AL 23/05/2025 ASSOCIAZIONE FANEP-ODV- Via Massarent				
DATA ISCR.	N° TESSERA	COGNOME	NOME	
09/01/2025	n.1/25	De Battisti	Anna	DELEGA MUZZARINI SOCIA N. 7/25
09/01/2025	n.2/25	Teloni	Daniele	ONLINE
09/01/2025	n.3/25	Brambilla	Manuela	ONLINE
09/01/2025	n.4/2025	Cuomo	Alessia	ONLINE
09/01/2025	n.5/2025	Calandra	Lucia	DELEGA MUZZARINI SOCIA N. 7/25
09/01/2025	n.6/25	Tatti	Piersandro	ONLINE
09/01/2024	n.7/2025	Muzzarini	Morena	PRESENZA
09/01/2025	n.8/25	Malavasi	Silvia	DELEGA VERDUCCI SOCIA N. 11/25
09/01/2025	n.9/25	Bonelli	Maria Antonietta	DELEGA MORRONE SOCIO N 33/25
09/01/2025	n.10/25	Fanzone	Ornella	DELEGA GUIDUCCI SOCIA N. 25/25
16/01/2025	n.11/25	Verducci	Roberta	ONLINE
16/01/2025	n.12/25	Casalboni	Romano	DELEGA MONETTI SOCIA N.32/25
16/01/2025	n.13/25	Sparavier	Daniela	ONLINE
16/01/2025	n.14/25	Zambelli	Giovanni	PRESENZA
27/01/2025	N.15/25	Pini	Umberto	DELEGA MONETTI SOCIA N.32/25
27/01/2025	n.16/25	Buscaroli	Rosangela	
27/01/2025	N. 17/25	Sanchez	Justin	ONLINE
28/01/2025N	n. 18/25	Sita	Luciano	ONLINE DELEGA ZAMBELLI SOCIO N. 14/25
28/01/2025	N.19/25	Chiari	Matilde	
28/01/2025	N.20/25	Mallano	Alice	
28/01/2025	N. 21/25	Mazzocco	Maria Grazia	ONLINE
30/01/2025	N. 22/25	Marani	Alessandro	
30/01/2025	N. 23/25	Serra	Grazia	
30/01/2025	n.24/25			ANNULLATA
06/02/2025	N. 25/25	Guiducci	Alessia	PRESENZA ONLINE
15/02/2025	n. 26/25	Vascotto	Lucio	DELEGA ZAMBELLI SOCIO N. 14/25
15/02/2025	n.27/25	Cremonini	Ivo	PRESENZA
15/02/2025	n. 28/25	Artioli	Alfonso	ONLINE
27/02/2025	N. 29/25	Bocchi	Annalucia	ONLINE
27/02/2025	n.30/25	Franzoni	Emilio	PRESENZA
27/02/2025	n. 31/25	Lannutti	Antonio	ONLINE PRESENZA
27/02/2025	n. 32/25	Monetti	Ilaria	PRESENZA
10/03/2025	N. 33/25	Morrone	Emilio	ONLINE
10/03/2025	n. 34/25	Suppini	Laura	
10/03/2025	n.35	Poropat	Giorgio	DELEGA SPARAVIER SOCIA N. 15
10/03/2025	n.36/25	Min	Yajia	DELEGA SPARAVIER SOCIA N. 15
10/03/2025	N.37/25	Fallica	Salvatore	PRESENZA
10/03/2025	n.38/25	Madeo	Anna	ONLINE
10/03/2025	n.39/25	Trebbi	Giancarla	ONLINE
29/03/2025	n. 40/25	Orsini	Letizia	ONLINE
29/03/2025	n. 41/25	Prendi	Elhana	ONLINE
29/03/2025	n. 42/25	Mengoli	Daniele	DELEGA GUIDUCCI SOCIA N. 25/25
29/03/2025	N.43/25			ANNULLATA
29/03/2025	n. 44/25	Neri	Sandra	ONLINE
29/03/2025	n. 45/25	Lena	Virginia	DELEGA TELONI SOCIO N. 2/25
29/03/2025	n. 46/25	Piccininno	Federica	DELEGA MUZZARINI SOCIA N. 7/25
29/03/2027	N. 47/25	Parisini	Davide	DELEGA TELONI SOCIO N. 2/25
29/03/2025	n. 48/25	Di Cola	Chiara	DELEGA TELONI SOCIO N. 2/25

29/03/2025	n. 49/25	Vecchietti	Federica	ONLINE DELEGA M. Z. P. G. 21/25
29/03/2025	n. 50/25	Bruni	Greta	DELEGA MADEO SOCIA N. 38/25
11/04/2025	N. 51/24	Bucaneve	Larissa	PRESENZA DELEGA GUINELLI 25/25
17/04/2025	N. 52/25	Ventura	Ivan	
19/05/2025	n. 53/25	Pancaldi	Annarita	
19/05/2025	N. 54/25	Martinez	Isabel	ON LINE
19/05/2025	N. 55/25	Pogan	Julia Vanesa	
19/05/2025	N. 56/27	Passeri	Giorgio	PRESENZA
21/05/2025	N. 57/25	Gualandi	Paola	DELEGA MONETTI SOCIA N. 32/25
21/05/2025	N. 58/25	Pompa	Chiara	DELEGA BRAMBILLA 3/25
21/05/2025	N. 59/25	Cocchi	Susanna	DELEGA MADEO SOCIA N. 38/25



ALLEGATO "B" AL N. 18692 DI RACCOLTA

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 32 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'organizzazione di volontariato sotto la denominazione Associazione **"FAMIGLIE NEUROPSICHIATRIA PEDIATRICA (FANEP) Organizzazione di Volontariato"**, in sigla **"FANEP O.D.V."**.

Art. 2) SEDE

La sede dell'organizzazione di volontariato è stabilita in Comune di Bologna.

Art. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e intende operare in ossequio alle vigenti disposizioni dettate per le Organizzazioni di Volontariato e nel rispetto di quanto previsto per le ODV dal d.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione si prefigge lo scopo di prestare assistenza e supporto, materiali, logistici, morali, psicologici ed economici, direttamente e indirettamente, ai bambini ed alle famiglie dei bambini affetti da malattie neurologiche e/o neuropsichiche

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'organizzazione di volontariato esercita, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Lo svolgimento di tali attività di interesse generale

si concretizzeranno mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura nei pazienti in età evolutiva affetti da malattie neurologiche e/o neuropsichiche;
- promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra famiglia - medico di base - equipe del territorio- medico del centro di Neuropsichiatria infantile;
- promuovere l'informazione relativa alla patologia pediatrica neuropsichica;
- stimolare, promuovere e finanziare la ricerca scientifica nel campo della neuropsichiatria infantile;
- promuovere l'educazione al benessere psicologico;
- promuovere rapporti di collaborazione con Istituzioni Neurologiche Pediatriche Nazionali ed Estere;
- diffondere la conoscenza delle strutture pediatriche di assistenza ai pazienti affetti da malattia neurologica neuropsichiatrica in età evolutiva;
- stimolare gli Enti all'istituzione di strutture ambulatoriali e di degenza per una adeguata assistenza ai pazienti in età evolutiva affetti da malattia neurologica e/o psichica;
- sensibilizzare a far partecipare in concreto gli Enti Pubblici e Privati nonché i cittadini alla soluzione dei problemi riguardanti i pazienti in età evolutiva affetti da malattia neurologica e/o neuropsichica;
- promuovere la formazione dei volontari in ambito ospedaliero ed extra ospedaliero seguendo precisi protocolli che assicurino le necessarie caratteristiche attitudinali ed igienico sanitarie;
- promuovere la pubblicazione di libri, riviste, ricerche ed opuscoli nell'ambito delle malattie neurologiche e/o neuropsichiche;
- ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti, convegni, meeting, seminari ed altre iniziative connesse alle proprie finalità;
- ideare, sostenere, promuovere ed organizzare iniziative nel campo dell'editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e socio-sanitarie attinenti lo scopo e le proprie attività di interesse generale, mediante ricorso a mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni quali stampa, radiotelevisione, sistemi di comunicazione multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017,

l'organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs.

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli eventuali enti associati. È ammessa l'assunzione di lavoratori dipendenti e il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente quando ciò sia necessario ai fini del regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e, in ogni caso, nei limiti stabiliti dall'art. 33 del d.lgs n. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione a cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4) DURATA

L'organizzazione di volontariato è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'organizzazione di volontariato, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello statuto.

TITOLO II

FONDO COMUNE E RISORSE

Art. 5) FONDO COMUNE

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'organizzazione di volontariato può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6) RISORSE ECONOMICHE

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

☐ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

☐ Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 7) PERSONALE

Ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

TITOLO III **ASSOCIATI**

Art. 8) **REQUISITI E CONDIZIONI**

Il numero degli associati è illimitato e variabile.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia..

Art. 9) **AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI**

Possono acquisire la qualifica di associato tutte le persone fisiche nonché Enti del Terzo Settore che condividono le finalità e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'ammissione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente l'indicazione:

- in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- in caso di Enti del terzo settore, di denominazione sociale, sede, codice fiscale e indicazione attività

svolta.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

Art. 10) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017..

Art. 11) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni

dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati.

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

Art. 12) **PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

Art. 13) **RECESSO**

Ogni associato può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno due mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 14) **ESCLUSIONE**

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello

stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace. Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 15) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 16) ORGANI SOCIALI

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo (ove nominato).

ASSEMBLEA

Art. 17) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

Art. 18) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto; gli associati che siano Enti del Terzo Settore hanno diritto a due voti.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

Art. 19) **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Art. 20) **ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in

prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione la assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 21) ASSEMBLEA STRORDINARIA MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 22) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 30 giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 23) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la

regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.).

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale

la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite presso la sede dell'associazione sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

Art. 24) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata su decisione degli associati in sede di nomina, da un consiglio direttivo

composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina, per la durata in carica di tre anni e rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori possono essere revocati con il consenso unanime degli associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione di volontariato e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

Nella prima adunanza successiva alla sua nomina, il Consiglio direttivo elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati. Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate

informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'organizzazione di volontariato, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 1 (un) giorno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, intervenga la maggioranza degli amministratori e il direttore e l'organo di controllo, ove nominati, e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative

alla gestione dell'associazione.

Art. 26) COMPENSO ORGANO DIRETTIVO

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 27) RAPPRESENTANZA.

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega. La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 28) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 29) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dei componenti dell'organo di controllo che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 cod. civ. è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i

componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 30) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 29 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'organizzazione di volontariato è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'organizzazione di volontariato, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposite relazioni da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

BILANCIO, SCRITTURE CONTABILI E LIBRI SOCIALI

OBBLIGATORI

Art. 31) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017 ed è approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del bilancio di esercizio è messa a disposizione degli associati.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque

denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

Il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nel caso in cui l'Associazione consegua entrate, comunque denominate, inferiori a 220.000 euro, in luogo di quanto previsto nel periodo precedente, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 32) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 33) SCRITTURE CONTABILI E LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
Oltre al registro dei volontari di cui all'art. 17 del d.lgs. 117/2017 e alle scritture contabili di cui all'art. 87 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove nominati, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali nel rispetto della disciplina regolante il trattamento dei dati. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto al Consiglio Direttivo, al quale è concesso il termine di venti giorni per la messa a disposizione dei libri e, ove richiesto, per estrarne copia a spese del richiedente.

Art. 34) BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 d.lgs. 117/2017.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 35) ESTINZIONE E SCIoglimento

L'organizzazione di volontariato si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'organizzazione di volontariato si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'organizzazione di volontariato viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 36) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

Art. 37) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Art. 38) CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 d.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo amministrativo che ne determina le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente della Associazione quale suo legale rappresentante.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate

utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 40) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, in esecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Tribunale di Bologna.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Bologna.

Art. 41) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

Art. 42) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

F.to: Emilio Franzoni

" : Umberto Tosi Notaio

Certificazione di conformità

di copia informatica a originale analogico

(art. 22, d. lgs. 7 /3/2005, n. 82 – art 68-ter, legge. 89/1913)

Certifico io sottoscritto, dott. Umberto Tosi, notaio in San Pietro in Casale, iscritto al Distretto Notarile di Bologna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

San Pietro in Casale, Via Matteotti n. 189, 23 (ventitré) giugno 2025
(duemilaventicinque)

Firmato digitalmente dal notaio Umberto Tosi

